



*Al Ministro
dell'Economia e delle Finanze*

Prot. n. 2- 11878/08

Roma, 23 SET. 2008

Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla interrogazione con richiesta di risposta scritta n.4-00461, il cui testo si allega in copia, presentata dalla S.V.Onorevole unitamente all'Onorevole **SCANDOGLIO**

Con l'interrogazione cui si risponde le S.S.L.L. Onorevoli rappresentano che l'articolo 7, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dispone l'inammissibilità del giuramento e della prova testimoniale nel processo tributario, mentre l'articolo 32, primo comma, n. 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600, e l'articolo 51, secondo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevedono, in relazione ai poteri degli Uffici finanziari, che questi possano richiedere, a soggetti terzi, dati e notizie riguardanti la situazione del contribuente sottoposto a controllo.

Gli interroganti evidenziano, altresì, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 18 del 21 gennaio 2000, ha dichiarato che il comma 4, del richiamato articolo 7, non contrasta con gli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione precisando che il divieto della prova testimoniale *“non comporta (...) l'inutilizzabilità, in sede processuale, delle dichiarazioni di terzi raccolte dall'Amministrazione nella fase procedimentale”*, riconoscendo a dette dichiarazioni il valore *“(...) proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione.(...)”*. Del pari, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10261 del 21 aprile 2008, ha dichiarato che *“anche il contribuente può produrre documenti contenenti dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale, con il medesimo valore probatorio (Cass. nn. 4269/2002, 903/2002).”*.

On.le Roberto **CASSINELLI**

Camera dei deputati

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento Rapporti con il Parlamento

Alla Camera dei deputati – Segretariato Generale

Alla Camera dei deputati – Schedario Generale Elettronico

R O M A



*Al Ministro
dell'Economia e delle Finanze*

Infine, rilevano la circostanza secondo cui la stessa Corte di Cassazione, con le sentenze n. 9958 e n. 10261 del 2008, ha confermato il valore di mero elemento indiziario alle dichiarazioni rese da terzi agli organi dell'Amministrazione finanziaria nell'ambito del processo tributario.

Tanto premesso, gli interroganti, al fine di garantire un corretto accertamento della sussistenza o meno della pretesa erariale, assicurando all'Amministrazione finanziaria e al contribuente la parità processuale e la possibilità di utilizzare i mezzi probatori indispensabili per garantire i fondamentali principi del contraddittorio e del diritto alla difesa, chiedono di conoscere se il Governo ritenga opportuno prevedere l'abrogazione o la modifica del citato articolo 7, comma 4, del d.lgs. 546 del 1992, così da ammettere e disciplinare la prova testimoniale nel processo tributario.

Al riguardo, gli Uffici interpellati (il Dipartimento delle finanze e l'Agenzia delle entrate) hanno fatto presente quanto segue.

La Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 18 del 2000 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'ammissibilità della prova testimoniale nel processo tributario.

In forza della richiamata pronuncia, il divieto della prova testimoniale nell'ambito del processo tributario, non lede il principio della parità processuale –espressione del principio di eguaglianza nell'ambito processuale - in considerazione sia della specificità di tale processo rispetto a quello civile ed amministrativo, sia in relazione all'organo decidente e al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, che specie sul piano istruttorio, si rivela in massima parte scritto e documentale.

Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'articolo 24 della Costituzione, la Consulta ha chiarito che il solo fatto dell'esclusione della prova testimoniale nel processo tributario non configura una lesione del diritto alla difesa in quanto il legislatore può delineare le regole processuali in funzione delle peculiari caratteristiche dei singoli procedimenti.



*Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze*

Da ultimo la Cassazione, nella richiamata sentenza n. 10261 del 2008, ha chiarito che le garanzie difensive del contribuente sono, in ogni caso tutelate, atteso che lo stesso può produrre documenti contenenti dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale, con il medesimo valore probatorio.

Il Sottosegretario di Stato
On.le Daniele MOLGORA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniele Molgora', written over the printed name.

A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.